

**Regolamento del Centro Studi Interdipartimentale di ricerca e formazione in Telemedicina e Sanità Digitale (UPO Center for Telemedicine and Digital Health) – UPOTELEMED  
(D.R. Rep. 1162 del 18/07/2023)**

**Articolo 1***Oggetto*

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro Studi Interdipartimentale di ricerca e formazione in Telemedicina e Sanità Digitale (UPO Center for Telemedicine and Digital Health) – UPOTELEMED

**Articolo 2***Finalità e ambiti di intervento*

1. Il Centro UPOTELEMED viene istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, supporto a ricerca, trasferimento tecnologico e servizi in ambito sanitario, con particolare attenzione all'uso della telemedicina, intelligenza artificiale e della sanità digitale come strumenti per professionisti sanitari e pazienti, per innovare e complementare la qualità delle cure, l'accessibilità e la capillarità dei servizi sanitari, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza e l'efficacia delle attività sanitarie, innovare i programmi di formazione ed efficientare i processi organizzativi di erogazione dei servizi sanitari. Il Centro agisce in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e con i Piani triennali dei Dipartimenti di Eccellenza, al fine di promuovere l'innovazione nel campo della telemedicina, intelligenza artificiale e della sanità digitale con il potenziamento dell'utilizzo delle metodologie innovative. Promuove e realizza attività di alta formazione sull'utilizzo di metodologie innovative in tema di sanità digitale, con un focus sulle tecniche di telemedicina, rivolte ai professionisti sanitari, al terzo settore e alle associazioni di pazienti, oltre ad enti che possano essere interessati.
2. Il Centro UPOTELEMED assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di utilizzare al meglio il comune capitale umano e tecnologico, con riferimento alla formazione universitaria e non universitaria con applicazione di nuove tecnologie nel campo della telemedicina, intelligenza artificiale e della sanità digitale nelle varie professioni sanitarie e nei modelli organizzativi sanitari.
3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il centro UPOTELEMED:
  - a. la ricerca teorico-empirica, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari alla telemedicina, intelligenza artificiale e alla sanità digitale con l'utilizzo dell'innovazione tecnologica e dei modelli emergenti di applicazione della stessa;
  - b. la sperimentazione di strategie e tecnologie innovative nel campo della sanità digitale e della telemedicina basate su tutti i campi ricompresi al fine di migliorare l'accesso alle diagnosi e cure, la prossimità e domiciliarità dei servizi sanitari per i pazienti, la formazione e l'addestramento delle discipline sanitarie oltre che delle associazioni dei pazienti (empowerment) e quindi la sicurezza delle cure;



- c. contributo all'ottimizzazione del trasferimento tecnologico in questi campi specifici di cui al comma a);
  - d. contributo all'evoluzione del quadro regolatorio-normativo giuridico in questi campi specifici di cui al comma a);
  - e. aspetti relativi alla sicurezza del dato sanitario
  - f. lo sviluppo di metodologie di valutazione valide ed oggettive per migliorare la qualità dell'erogazione dei servizi nel campo medico sanitario e nelle varie professioni sanitarie;
  - g. l'alta formazione e l'aggiornamento dei professionisti sanitari futuri e presenti a livello nazionale ed internazionale in tema di sanità digitale promuovendo i principi di interdisciplinarietà e intersettorialità dell'offerta formativa, ponendo eguale attenzione a tutte le discipline dell'area medica e delle professioni sanitarie;
  - h. il supporto e la collaborazione con enti pubblici, organizzazioni e istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, oltre che con il terzo settore anche mediante la prestazione di servizi di consulenza; le attività previste da tali rapporti di collaborazione sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposte al controllo del Comitato Scientifico (CS) del Centro.
4. Per le finalità inerenti l'intelligenza artificiale UPOTELEMED farà riferimento al "Centro interdipartimentale AI@UPO".
  5. Per le finalità inerenti la didattica innovativa UPOTELEMED farà riferimento al Centro di Servizio "Teaching and Learning Center – Centro per la Didattica Innovativa".

### **Articolo 3**

#### *Composizione*

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo che ne manifestino l'interesse, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento.
2. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 11.

### **Articolo 4**

#### *Risorse*

1. L'attività del Centro è finanziata:
  - a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
  - b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati,
  - c. dai proventi del conto terzi;
  - d. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 5**

#### *Sede*

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, che ne assume la gestione amministrativa individuando il Responsabile Amministrativo.



Il Centro ha come principale sede operativa la struttura ubicata in Via Solaroli 17. Il Centro può proporre l'apertura di altre sedi operative.

## **Articolo 6**

### *Organi*

Sono organi del Centro:

- a. il Comitato Scientifico (CS);
- b. il Direttore del Centro;
- c. il Consiglio Direttivo (CD);

## **Articolo 7**

### *Comitato Scientifico (CS)*

1. Il Comitato Scientifico del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il CS è così composto:
  - a. dal Direttore del Centro;
  - b. da 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento aderente al Centro;
  - c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi dell'art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.
3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato. Ciascun membro è in carica per 4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
4. Il Presidente del CS è individuato tra i membri del Comitato per votazione da parte dei membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere le candidature e presentarle al CS.
5. Il CS si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta.
6. Il CS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Il CS delibera a maggioranza dei presenti. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati;
8. Il CS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Il CS:
  - a. approva il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro proposto del Direttore, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la relazione annuale del Direttore del Centro;
  - b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore del Centro e del Consiglio Direttivo nonché le conseguenti richieste d'intervento; approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.
  - c. delibera le richieste di adesione pervenute da Enti, Istituzioni e di affiliazione pervenute da singoli esperti.

## **Articolo 8**



### *Direttore*

1. Il Direttore coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il parere del CS, tra persone competenti sulle tematiche di interesse del Centro.
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato.
4. Il Direttore:
  - a. Partecipa alle riunioni del CS con diritto di voto; b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto; c. coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre al CS; e sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro.
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.
6. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i membri del CS. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, ivi incluso il compito di coordinamento dell'attività scientifica.

### **Articolo 9**

#### *Consiglio Direttivo (CD)*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri organi del Centro.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Direttore, il Vicedirettore e tre membri afferenti ai Dipartimenti aderenti individuati dal CS per un periodo di quattro anni. In caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno, su convocazione del Direttore, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta. È convocato altresì su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Direttore fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno tre dei suoi componenti, fra cui il direttore o il Vicedirettore. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

### **Articolo 10**

#### *Personale*

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.
2. Le associazioni e gli enti esterni che aderiscono al Centro, come previsto all'articolo 11, possono collaborare anche fornendo personale.

### **Articolo 11**



### *Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi*

Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extrauniversitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività. In quest'ottica, il CS può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del CS salvo quanto previsto nell'articolo 7 comma 2, lettera c.

Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro per un periodo definito di tempo. Le afferenze decadono con il Comitato Scientifico che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato Scientifico.

## **Articolo 12**

### *Beni inventariabili*

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al fine di avere una situazione aggiornata.
5. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all'Università del Piemonte Orientale, la gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata in accordo tra le parti.

## **Articolo 13**

### *Recesso e scioglimento*

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Comitato Scientifico e comunicato all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

## **Articolo 14**

### *Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato*

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i quali i beni sono ubicati.



2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso.

### **Articolo 15**

#### *Durata del Centro*

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Il Centro ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

### **Articolo 16**

#### *Disposizioni transitorie*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà il nominativo del rappresentante nel Comitato Scientifico di cui all'art. 7 comma 2.
2. Il Rettore nomina il Direttore Scientifico entro 10 giorni dall'insediamento del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

### **Articolo 17**

#### *Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.